

Rep. n. _____

SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO
ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP
ANNO SCOLASTICO 2014/2015

Tra l'Unione Novarese 2000 rappresentata dal Presidente e
legale rappresentante *pro tempore*
Ennio Prolo

e

l'Associazione "Noi come Voi" di Galliate rappresentata dalla Presidente
Benedetta Sereno Clerici

SI STIPULA LA SEGUENTE CONVENZIONE

ART. 1 – OGGETTO

La presente convenzione ha per oggetto l'effettuazione del trasporto ed accompagnamento andata e ritorno (casa – scuola e scuola – casa) a favore di un alunno disabile residente in Fara Novarese e frequentante l'Istituto Alberghiero di Gattinara per tutti i giorni previsti dal calendario scolastico 2014/2015.

ART. 2 – ONERI A CARICO DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione "Noi come Voi" di Galliate si impegna ad effettuare il trasporto con proprie idonee autovetture, condotte da autisti muniti di idonea patente di guida, ed a provvedere alla copertura assicurativa dei mezzi per i danni causati a terzi, per i danni provocati dagli operatori a terzi e/o cose fuori dagli automezzi e per i danni subiti dai trasportati e dagli operatori.

La relativa polizza dovrà essere depositata presso gli uffici dell'Unione.

Eventuali differenze di risarcimento derivanti dal superamento dei massimali assicurati saranno a carico dell'Associazione. In nessun caso potranno essere richiesti all'Unione risarcimenti per danni a persone o a cose occorsi a causa del trasporto in oggetto.

L'Associazione assumerà a proprio carico inoltre le spese di carburante e manutenzione degli automezzi ed in genere a tutte le spese concernenti il servizio in oggetto.

In caso di impossibilità di uso dei veicoli, l'Associazione si impegna a procurarsi a propria cura e spese veicoli sostitutivi.

L'Associazione dovrà inoltre provvedere a tutti gli adempimenti previsti dalle normative vigenti in materia di sicurezza.

ART. 3 – MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL TRASPORTO

L'Associazione si impegna a svolgere puntualmente il trasporto negli orari concordati con l'Amministrazione ed a rendersi disponibile ad eventuali variazioni di orario legate ad esigenze didattiche, comunicate dalla famiglia dello studente.

ART. 4 – RESPONSABILITA'

L'Associazione sarà ritenuta responsabile della condotta dei propri addetti e/o volontari, per ogni danno che possa derivare, ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile, nello svolgimento dell'attività oggetto della presente convenzione.

ART. 5 – DIVIETO DI CESSIONE O SOSPENSIONE DELL'INCARICO

E' fatto divieto assoluto all'associazione di cedere o sospendere in tutto o in parte l'incarico assunto.

ART. 6 – SOSPENSIONE PER CARENZA DI FONDI

Qualora l'Unione, nel corso dell'anno scolastico, sia impossibilitata a garantire il supporto alla famiglia per insormontabile carenza di fondi, potrà sospendere la presente convenzione con preavviso di giorni quindici.

ART. 7 – DIRITTO DI RECESSO

L'associazione è tenuta al puntuale rispetto delle condizioni di cui alla presente convenzione ed ad agire in accordo con le direttive impartite dal competente ufficio. L'Amministrazione si riserva di recedere dalla convenzione in caso di gravi violazioni.

ART. 8 – CONTRIBUTO

L'Unione Novarese 2000 corrisponderà all'Associazione un contributo massimo di € 13.500,00 al termine dell'anno scolastico 2014/2015, a seguito di presentazione di regolare nota contabile.

Qualora il servizio debba essere interrotto nel corso dell'anno scolastico, ai sensi dell'art. 6, il corrispettivo sarà ricalcolato in proporzione alle attività effettivamente svolte.

ART. 9 – MODIFICHE DEL NUMERO DI UTENTI

Qualora intervenisse la necessità del mutamento del numero di utenti, ed, in ogni caso, delle condizioni del servizio, tale da comportare una variazione del numero degli operatori e dei mezzi impiegati, le parti si riservano di ridefinire, ove possibile proporzionalmente, l'entità del suddetto corrispettivo.

ART. 10 – INADEMPIENZE E PENALITA'

Verificandosi inadempienze, o in caso di attuazione del servizio non conformemente a quanto previsto dalla presente convenzione, l'Unione potrà contestare gli addebiti con comunicazione scritta inviata via fax nel termine di 5 giorni lavorativi intercorsi dal rilievo.

Nel caso di reiterate inadempienze, la convenzione potrà essere rescissa dall'Unione senza che l'Associazione possa avanzare pretese o indennizzi di sorta.

ART. 11 – DISPOSIZIONI FINALI

Il Foro di Novara sarà competente per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza della presente convenzione.

Letta, confermata, sottoscritta

Per l'Unione Novarese 2000

Per l'Associazione

.....

.....

Fara Novarese, li _____